Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

Reparto Legale, Assicurativo, Privacy e U.P.D.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 262 del 2019

Allegati: Immediatamente eseguibile ☒

Il giorno 16 settembre 2019, il **Dott. Fabrizio Piccari**, nella qualità di Dirigente Responsabile del Reparto "Legale, Assicurativo, Privacy e U.P.D." e nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina

Oggetto: Tribunale civile di Teramo. [redacted]/I.Z.S.A.M. R.G. n. 723/2016. Liquidazione registrazione ordinanza del Tribunale civile di Teramo n. 2195/2016.

IL DIRIGENTE

DATO ATTO che il C. di A. dell'Istituto procedeva all'approvazione del nuovo Statuto dell'Ente, trasmettendolo alle competenti regioni Abruzzo e Molise le quali, a seguito dell'approvazione, provvedevano alla comunicazione dello stesso ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze per la successiva validazione;

DATO ATTO che il predetto C. di A. fissava le percentuali dei compensi ad essi spettanti nella misura del 40% per il Presidente, del 35% per il Vicepresidente e del 30% per i componenti rispetto al compenso corrisposto al Direttore Generale dell'Ente;

VISTA la nota prot. n. 90194 del 25 marzo 2014 con la quale la Regione Abruzzo trasmetteva nota congiunta dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, ad oggetto: *"Decreto del Commissario ad Acta n. 68/2913 del 7.10.2013, Approvazione dello Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale Teramo"*, con la quale i Ministeri richiedevano revisioni ed integrazioni tra le quali la riduzione dei compensi previsti per i componenti del C. di A., in linea con quanto previsto dagli altri istituti

(nei termini del 20% per il Presidente e del 10% ai componenti su parametro della retribuzione del Direttore Generale);

VISTO il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., R.G. n. 723/2016, notificato in data 16 marzo 2016 all'Istituto da parte del Dott. [redacted], quale membro del C. di A., con cui il medesimo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Teramo l'Ente affinché quest'ultimo venisse condannato al pagamento in suo favore dell'indennità corrispondente in una somma pari al 30% del compenso annuo del Direttore Generale dell'Ente;

DATO ATTO dell'assoluta disponibilità dell'Ente a provvedere alla liquidazione delle indennità ai componenti del C. di A. nelle percentuali prescritte dai ministeri interessati, pari al 20% per il Presidente e del 10% ai componenti su parametro della retribuzione del Direttore Generale, così come espressa nella nota dell'I.Z.S. Abruzzo e Molise prot. 16501 del 24 settembre 2015;

VISTA la deliberazione n. 218 del 13 aprile 2016, con la quale l'Istituto conferiva all'Avv. Carlo Scarpantoni, del Foro Di Teramo, formale mandato ad agire al fine di costituirsi in giudizio per la tutela delle buone ragioni dello stesso;

VISTA, in ordine al predetto ricorso, l'ordinanza n. 2195 emessa il 20 ottobre 2016 dal Tribunale civile di Teramo, con la quale il Giudice, Dott.ssa Stefania Cannavale, ha condannato l'Istituto al pagamento, in favore del ricorrente - quale compenso per la carica di membro del consiglio di amministrazione fino al 19 ottobre 2015 - della somma di €. 126.224,70 oltre interessi come in parte motiva ed al rimborso delle spese di lite liquidandole in €. 419,40 per esborsi ed €. 8.030,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge;

CONSIDERATO che già con ordinanza del 5 gennaio 2016 emessa dal giudice Dott. Mauro Pacifico, veniva accolto un precedente ricorso ex art. 702 bis c.p.c., R.G. n. 2604/2015, notificato all'Istituto da parte degli altri membri del C. di A. per la liquidazione, a favore di ciascuno, delle indennità corrispondenti alla stessa misura percentuale richiesta dal Dott. [redacted] e che relativamente al citato provvedimento l'Ente si costituiva in appello per mezzo del proprio legale, Avv. Carlo Scarpantoni, con deliberazione n. 21 del 25 gennaio 2016;

VISTA la nota prot. n. 18616 del 07 novembre 2016 con la quale l'Avv. Scarpantoni, nel trasmettere l'ordinanza n. 2195/2016, riferiva testualmente che: "... *omissis ... In disparte le considerazioni sulla validità dei motivi su cui l'ordinanza è fondata, riteniamo che il provvedimento della Dott.ssa Cannavale si sia contraddistinto per l'omessa analisi della vicenda e delle argomentazioni difensive prospettate dall'istituto nonché per la scelta di circoscrivere il suo compito alla riproduzione dell'ordinanza resa dal Dott. Pacifico. Per quanto sopra, riteniamo opportuna, salvo Vostra <diversa> determinazione, la proposizione dell'appello anche per coerenza con la scelta operata nel giudizio promosso dagli altri consiglieri di amministrazione.*";

VISTA, a seguito delle predette argomentazioni svolte dal legale dell'Ente, la deliberazione n. 768 del 17 novembre 2016 con la quale l'Istituto ha deciso di costituirsi in appello avverso l'ordinanza n. 2195/2016, conferendo formale mandato ad agire a tutela dei diritti e delle buone ragioni dell'Ente all'Avv. Carlo Scarpantoni, peraltro, in perfetta conoscenza della citata vertenza;

VISTA la deliberazione n. 23 del 01 febbraio 2017 con la quale, al fine di evitare effetti pregiudizievoli per l'Ente conseguenti all'esecuzione forzata della suddetta ordinanza n. 2195/2016 da parte del ricorrente stante l'esecutività della stessa, l'Istituto procedeva a favore del Dott. [redacted] alla liquidazione della restante parte della somma riconosciuta loro dal Tribunale civile di Teramo;

VISTO l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro inviata all'Ente dall'Agenzia delle Entrate in data 22 agosto 2019, ns. prot. n. 14002, con la quale viene richiesto a carico dell'Istituto il pagamento dell'imposta di registrazione della suddetta ordinanza n. 2195/2016, per una somma complessiva pari ad €. 3.847,50;

VISTA la nota e-mail inviata in data 05 settembre 2019 dall'Avv. Scarpantoni con la quale, su richiesta dell'Ente, informava testualmente che: *"Il giudizio promosso dal Dott.* [redacted] *dinanzi al Tribunale Civile di Teramo e rubricato al n. RG 723/2016 si concludeva con l'emanazione dell'ordinanza n. 2195/2016 che accoglieva la domanda proposta dall'attore a danno dell'Istituto Zooprofilattico. In ragione della soccombenza, le spese della registrazione dell'ordinanza sono a carico dell'Istituto che dovrà pertanto provvedere al relativo pagamento. ... omissis ... "*;

VISTA altresì la deliberazione n. 597 del 19 ottobre 2018, con la quale l'Ente disponeva il pagamento della somma riguardante la registrazione dell'ordinanza relativa al ricorso R.G. n. 2604/2015 presentato dagli altri componenti del C. di A. dell'Istituto sulla base delle medesime motivazioni rese dall'Avv. Scarpantoni in ordine all'obbligo di pagamento in capo all'Istituto;

RITENUTO, pertanto, doversi corrispondere la predetta somma relativa alla registrazione della citata ordinanza n. 2195/2016, dovuta a carico dell'Ente in quanto parte soccombente;

RITENUTO, data la prossimità della scadenza del predetto avviso di pagamento, di procedere prontamente alla liquidazione del suddetto importo, dotando il presente provvedimento di immediata eseguibilità;

DETERMINA

Per quanto in narrativa esposto e che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:

1. Imputare la somma relativa alla registrazione dell'ordinanza n. 2195/2016 emessa dal Tribunale civile di Teramo a carico dell'Istituto in quanto parte soccombente del suddetto giudizio, per complessivi €. 3.847,50 sul fondo P15005 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali;

2. Liquidare e pagare in favore dell'Agenzia delle Entrate la somma pari ad €. 3.847,50 mediante modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate inviato unitamente all'avviso di liquidazione dell'imposta di registro;

3. Precisare che la liquidazione ed il pagamento di cui al presente provvedimento avverrà nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità di spesa;

4. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di costo C1.1;

5. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Istruttore

F.to Fabrizio Piccari

Responsabile del Procedimento

F.to Fabrizio Piccari

Il Dirigente del Reparto
F.to Fabrizio Piccari

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto

X SI NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente imputata alla voce di conto n. P15005 del Bilancio dell'anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO

F.to Paola De Flaviis

Visto

Il Direttore Amministrativo
F.to Lucio Ambrosj

Attestato di pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data: 17.09.2019

Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola

La presente determinazione è immediatamente eseguibile.